



**COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

REGOLAMENTO

della

MOSTRA MERCATO  
DI COSE D'ALTRI TEMPI



## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione**

1 - E' istituita ogni prima domenica dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, la MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI.

2 - Qualunque diversa modalità di svolgimento, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la sospensione temporanea della manifestazione, sono deliberate dalla Giunta Comunale con almeno tre mesi di anticipo.

## **ARTICOLO 2**

### **Individuazione dell'area**

1 - L'area interessata è la Piazza Lancieri di Milano con esclusione delle zone verdi.

2 - Durante la manifestazione l'accesso all'area suddetta sarà consentito esclusivamente agli automezzi degli operatori o di altro personale autorizzato per motivi di carico e scarico.

3 - Eventuali modifiche, aumenti o diminuzioni dell'area verranno stabilite dalla Giunta Comunale con almeno due mesi di anticipo rispetto all'effettuazione della manifestazione.

## **ARTICOLO 3**

### **Oggetto**

1 - La MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI ha come oggetto la vendita di cose vecchie - oggettistica antica - fumetti, libri e stampe d'epoca - oggetti da collezione - hobbistica di cose antiche in genere e oggetti di antiquariato o materiale vario di epoca non recente.

2 - Durante la manifestazione all'interno dell'area riservata al mercatino è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del precedente comma.

## **ARTICOLO 4**

### **Partecipazione**

1 - La partecipazione alla MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI è concessa agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ed ai soggetti che sono in possesso dell'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per le categorie rientranti nelle tipologie di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente regolamento.

2 - In deroga a quanto previsto dal precedente comma possono partecipare - ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 09.03.1995, n. 8 - i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono o scambiano oggetti in modo del tutto sporadico ed occasionale.

3 - Per poter partecipare alla MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Sindaco dalla quale risulti il titolo di partecipazione (commerciante professionista, operatore iscritto al R.E.C., operatore non professionale).

4 - Alla richiesta, nella quale ciascun partecipante dovrà preventivamente fare dichiarazione ai sensi degli artt. 126 e 128 T.U.L.P.S.; 242 e 247 del R.D. 06 maggio 1940, n. 635; art. 19, n. 18 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere allegata - per ciascuna categoria - la seguente documentazione:

a) **commercianti professionisti:** copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio;

b) **operatori iscritti al R.E.C.:** copia autenticata del certificato di iscrizione;

c) **operatori non professionali:** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in competente bollo), dalla quale dovrà risultare la loro condizione di venditori non professionali e di non essere soggetti tenuti al possesso dei registri I.V.A.; modulo da richiedere al proprio Comune di residenza (se residenti fuori regione tale modulo dovrà essere rilasciato dal Sindaco del Comune di Venezia), così come previsto dall'allegato b) alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1842 del 23 aprile 1996, nonché un elenco contenente l'indicazione dei beni che intendono porre in vendita, tale elenco verrà timbrato unitamente al modulo di cui sopra e rimarrà nella disponibilità dell'operatore per eventuali successivi controlli.

5 - L'autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dal Sindaco, previa verifica dei presupposti di legge, mediante atto di concessione del posteggio.

## ARTICOLO 5 Orario

1 - La MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI si svolgerà secondo il seguente orario:

- a) **mesi da aprile a settembre: dalle ore 08.00 alle ore 20.00;**
- b) **per i rimanenti mesi: dalle 08.30 alle 18.00;**

2 - L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 08.30.

3 - Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la

chiusura del mercatino; in caso di abbandono anticipato non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

4 - In concomitanza con la MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI, è concessa la facoltà di deroga alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa del centro.

5 - E' facoltà del Sindaco, modificare l'orario ordinario qualora se ne presentasse la necessità, nonché spostare la mostra mercato ad altra domenica del mese qualora la data sia concomitante con particolari festività religiose o manifestazioni tradizionali.

## **ARTICOLO 6**

### **Assegnazione dei posteggi**

1 - Lo spazio massimo concedibile è di ml. 6 x 3, quindi per una superficie massima di mq. 18;

2 - L'assegnazione del posteggio ha la durata massima di anni uno, eventualmente rinnovabile, potrà ottenersi previa domanda da presentare al Sindaco entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Per i venditori non professionali l'autorizzazione è da intendersi limitata alle sei presenze annuali previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 8/1995.

3 - L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata in base ad una graduatoria, redatta dall'Ufficio Commercio del Comune dopo la data di scadenza di presentazione delle domande, assegnando, per ogni presenza del soggetto nell'anno precedente:

- punti 1 nel caso di operatori professionali o iscritti al R.E.C..
- punti 2 nel caso di operatori non professionali;

in caso di parità la precedenza verrà data nell'ordine a:

- a) titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio in sede fissa;
- c) titolari di iscrizione al R.E.C.;
- d) amatori;

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

4 - In sede di prima applicazione la priorità sarà data secondo l'ordine previsto

dai punti a), b), c), d) del comma precedente. In caso di parità sarà data la precedenza al numero più basso di protocollo generale della domanda.

5 - La graduatoria di cui al precedente comma 3 - avrà durata permanente e sarà aggiornata d'ufficio, sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa, sia per le nuove domande di partecipazione aventi durata inferiore all'anno.

6 - I posteggi non occupati dopo le 08,30 saranno assegnati, limitatamente alla sola giornata, agli aspiranti presenti, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, previo adempimento delle formalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, e pagamento del canone.

## **ARTICOLO 7**

### **Antiquariato**

1 - Per la vendita nell'ambito della MOSTRA MERCATO DI COSE D'ALTRI TEMPI di opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 1 della legge n. 112/1991, da esporre per tutta la durata della manifestazione in luogo ben visibile al pubblico.

## **ARTICOLO 8**

### **Oggetti preziosi**

1 - E' fatto obbligo, a quanti pongono in vendita oggetti preziosi, esporre in luogo ben visibile al pubblico per tutta la durata della manifestazione, la prescritta licenza del Questore.

## **ARTICOLO 9**

### **Divieti**

1 - Durante lo svolgimento del mercatino è vietato:

- a) fare uso di generatori di corrente;
- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto alla fine della giornata tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;

- f) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- g) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- h) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci.

2 - Il titolare della concessione non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

3 - E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.

## **ARTICOLO 10**

### **Assenze**

1 - Le assenze per più di tre volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

2 - In caso di assenza prolungata determinata da malattia o altro importante motivo di carattere personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente e comunque non oltre due svolgimenti della manifestazione, motivata richiesta di conservazione del posteggio; Il Sindaco dispone per la conservazione del posteggio per non più di quattro manifestazioni consecutive, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta.

3 - Possono essere consentiti periodi di assenza maggiori solo in caso di gravi e comprovati motivi.

## **ARTICOLO 11**

### **Decadenza della concessione**

1 - Si verifica la decadenza della concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del canone di posteggio;
- b) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3 del presente regolamento circa la merce posta in vendita.
- c) sistematico mancato rispetto degli orari di cui all'art. 5 (per almeno tre volte consecutive);
- d) reiterato mancato rispetto del successivo art. 13;
- e) assenza ingiustificata per tre svolgimenti della manifestazione;

2 - Le eventuali violazioni di cui al punto b) del presente articolo saranno accertate dagli organi di sorveglianza che relazioneranno al Sindaco, che darà corso al provvedimento di decadenza.

## **ARTICOLO 12**

### **Vigilanza**

1 - E' compito del servizio di Polizia Municipale svolgere la sorveglianza della Mostra Mercato facendo rispettare le norme regolamentari e d'igiene.

2 - Per la verifica della vetustà o meno degli oggetti esposti, del loro stato di usura ovvero di non corrente utilizzo, la Polizia Municipale può avvalersi di esperti previamente nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria.

## **ARTICOLO 13**

### **Asporto rifiuti**

1 - Ogni espositore deve raccogliere l'immondizia in appositi sacchi, collocandoli nei cassonetti o negli appositi raccoglitori e non lasciare sul posto cartoni, scatole, casse, cassette o qualsiasi altro oggetto ingombrante.

2 - L'inosservanza della presente norma, contestata dal servizio di vigilanza, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a tre volte il canone di posteggio.

## **ARTICOLO 14**

### **Canone**

1 - La tassa annuale di posteggio e occupazione suolo pubblico viene applicata conformemente alle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate con deliberazioni consiliari n. 14 del 06.06.1994, n. 30 del 04.08.1994 e n. 4 del 29.02.1996, e dovrà essere corrisposta entro il mese di febbraio di ogni anno, pena l'esclusione dal mercatino.

2 - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di aumentare, di anno in anno, gli importi sopraindicati.

3 - Gli importi di cui sopra sono dovuti anche da chi occupa il posto in forma precaria a partire dalla seconda volta nell'arco dell'anno solare. In caso di ritiro dell'espositore nell'anno in corso non verrà restituito l'importo versato. Il pagamento della tassa non dà diritto alla conservazione del posto.

4 - Ai venditori non professionali si applica la tariffa prevista dalle sopracitate deliberazioni per ciascuna occupazione. La tassa viene riscossa contestualmente all'apposizione del timbro sul modulo in possesso dell'operatore rilasciato dal





Comune di residenza o dal Comune di Venezia se lo stesso è residente in Regione diversa dal Veneto.

## **ARTICOLO 15**

### **Sanzioni**

1 - Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'Autorità comunale a mezzo dell'Agente accertatore.

2 - Per tutte le violazioni non altrimenti sanzionate si applica la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 400.000.

3 - L'applicazione delle sanzioni sarà conforme alla procedura prevista dalla legge 24.11.1991, n. 689.

4 - L'operatore non professionale che dichiara il falso sarà perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore e non potrà più accedere, nel territorio regionale, alle manifestazioni di questo tipo.

5 - In caso di accertamento di infrazione alle prescrizioni del comma precedente, il Sindaco, entro 15 giorni, invia copia del verbale al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'apposito modulo ed alla Giunta Regionale per i provvedimenti conseguenti.

## **ARTICOLO 16**

### **Gestione della Mostra Mercato**

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, può dare in concessione la gestione della Mostra Mercato stabilendone le modalità con apposita convenzione.

## **ARTICOLO 17**

### **Rinvio**

1 - Per tutto quanto non contemplato dalle seguenti norme, è fatto esplicito richiamo alla legge 112/91 e relativi regolamenti di attuazione.

## APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 28.02.1997, esecutiva il 9.4.1997 ( Co.Re.Co. di Treviso prot. n. 1778 del 19.03.97);
- Pubblicato una prima volta all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.90, n. 142, dal 18.3.97 al 2.4.97;
- Pubblicato per la seconda volta all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 87 - comma 4' dello Statuto Comunale, dal 29.4.97 al 14.5.97;

Monastier di Treviso, li 21.5.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Parisi

